



**IL TRIBUNALE**  
**DI**  
**NAPOLI NORD**

**-Terza Sezione Civile-**

Il giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano,

letto il ricorso introduttivo del processo n. 2/2021 di liquidazione del patrimonio ai sensi su ricorso presentato da [REDACTED], residente in Aversa (CE) alla via

[REDACTED] presentato e difeso, giusta procura in atti. dall'avv [REDACTED]

[REDACTED], entrambi del foro di Napoli

Nord, [REDACTED]

Ha pronunciato il presente

**DECRETO**

Preliminarmente il giudice dichiara la propria competenza avendo il ricorrente residenza nel circondario del Tribunale di Napoli Nord.

L'istante ha depositato la documentazione prescritta dall'art. 14 ter L. 3/12 co. 2 che rinvia all'art. 9, commi 2 e 3 e ha depositato inoltre:

-relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

**P.Q.M.**

letto l'art. 14 ter L. 3/12

**DICHIARA**

Aperta la procedura di liquidazione giudiziale

**NOMINA**

liquidatore l [REDACTED]

**DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che la domanda e il decreto siano pubblicate sul sito del Tribunale di Napoli Nord;

**ORDINA**

- la trascrizione del decreto sui beni immobili e mobili registrati se esistenti a cura del liquidatore;

-la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

**Si comunichi al ricorrente e al liquidatore**

**Aversa, 5 febbraio 2021**

**Il Giudice**

**Dott. Arminio Salvatore Rabuano**

